



Corte VI
F-6544/2025

Sentenza del 1° settembre 2025

Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Preisig;
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____, nato il (...),
Congo (Kinshasa),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
del 21 agosto 2025 / N (...).

Visto che:

il 1° luglio 2025, **A.**_____ (il ricorrente) ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia,

il 2 agosto 2025, egli ha depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera,

il 21 agosto 2025, terminata l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,

il 22 agosto 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,

il 28 agosto 2025, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all'esame nazionale della domanda,

gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è *motivata* soltanto *sommariamente* (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);

la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione

dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (*"take back"*), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che, in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5),

in concreto, il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 1° luglio 2025, e una seconda in Svizzera il 2 agosto successivo; il 20 agosto 2025, a richiesta della SEM, la Croazia ne ha accettato espressamente il trasferimento, per cui la sua competenza a riprenderlo in carico è data;

per opporsi al suo trasferimento il ricorrente asserisce, in sostanza, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in Croazia, dove ha patito *"la méchanceté, le mépris et la discrimination"*, per cui ritornarvi sarebbe come *"me livrer à la potence"*,

va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze

sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("*push-backs*") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5),

in concreto, il ricorrente non mostra e non sostanzia in nessun modo ai fini della presente procedura le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento (cfr. ricorso, *passim*, e decisione impugnata, pagg. 5 e 6); si aggiunga che i suoi problemi di salute, *in primis* un disturbo da stress post-traumatico, non sono tali da credere che non possano essere controllati e/o trattati perlomeno farmacologicamente, se necessario, in Croazia che garantisce l'accesso a cure mediche non soltanto urgenti, ma anche "*beyond emergency situations, upon a doctor's recommendation*", segnatamente con l'ausilio di MDM-Belgique (AIDA: Croatia, Update on 2024, pagg. 113 a 118; cfr. decisione impugnata, pagg. 7 e 8); così, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2^a frase RD III);

l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1);

alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),

visto l'esito del litigio, le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),

la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Basil Cupa

Dario Quirici

Data di spedizione: